COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 109 Del 21-11-2011

OGGETTO:	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. IN FAVORE DELLA DITTA DANECO ED IN DANNO DELLA DITTA AVVENIRE CON CHIAMATA DEL COMUNE DI SANNICANDRO IN QUALITA' DI TERZO .

L'anno **duemilaundici,** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **12:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	A
Rag.Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 16-11-011
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 16-11-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- Che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa del terzo, la Ditta Avvenire ha invitato il Comune di Sannicandro di Bari e la Daneco Impianti a comparire dinanzi al Tribunale di Milano, all'udienza del 20.12.2011, per sentire revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 12773 , emesso ai suoi danni ed in favore della DANECO IMPIANTI S.R.L.,, (in qualità di concessionaria degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di Giovinazzo), dal Tribunale di Milano il 26.3.2011, per l' importo di €. 310.400,81, a fronte del mancato pagamento delle fatture per il servizio di smaltimento RSU, raccolti nel Comune di Sannicandro e smaltiti presso la discarica di Giovinazzo;
- Che in particolare nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Daneco, la Soc. Avvenire sostiene :
- Che l'obbligazione dedotta in giudizio deriva dal contratto di appalto pubblico che la Soc. Avvenire ha in essere con il Comune di Sannicandro ,
- Che quest'ultimo, in quanto "produttore del rifiuto", è responsabile in ordine al conferimento in discarica e, pertanto, non di meno coinvolto anche sotto gli aspetti economici;
- Che l'Ente Comunale, oltre a non essere estraneo al rapporto, risulta il principale responsabile delle inadempienze lamentate dalla DANECO, che, inevitabilmente, si sono riversate sulla medesima;
- Che il Comune di Sannicandro si è reso responsabile di gravi inadempimenti legati al regolare svolgimento del contratto di appalto, non avendole riconosciuto tutti gli importi maturati a titolo di revisione prezzi, pagamento dell'Ecotassa, aumenti legati al costo dello smaltimento dei rifiuti in discarica, quantificati in complessivi € 857.140,05 a decorrere dalla data di inizio dell'appalto (2003);
- che per tutte le motivazioni addotte quindi la ditta Avvenire nelle conclusioni dell'atto notificato ha tra le altre, chiesto al Giudice adito di essere manlevata dal Comune di Sannicandro per tutti gli importi richiesti dalla DANECO ;
- Vista la nota prot. n. 13034 del 10.11.2011 a firma del Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente con cui sono state esplicitate in maniera puntuale gli effettivi crediti vantati dalla Ditta Avvenire, precisando innanzi tutto la data di decorrenza del rapporto contrattuale ed i termini previsti per il riconoscimento della revisione del prezzo del canone d'appalto, ai sensi dell'art. 8 del relativo capitolato speciale;
- Che individuati i titoli delle legittime pretese della ditta Avvenire e gli importi ancora dovuti, è emerso che il Comune di Sannicandro è debitore nei confronti della ridetta società , a titolo di :

  a) <u>Revisione prezzo</u>: per il periodo luglio 2005/ giugno 2011 *(a decorrere, cioè, dall'anno successivo all'avvio del servizio, così come previsto dall'art. 8 del C.S.A., e non quello indicato nel ricorso del 2003),* solo della somma di **€. 36.382,23,** in corso di liquidazione, avendo, a tale titolo, già versato la somma di **€. 112.454,04 .**

  b) <u>Rimborso Ecotassa</u>**:** Solo l' importo relativo all'anno 2011, (avendo già estinto le precedenti partite) stimato in €. 28.000,00 circa, in corso di liquidazione;

c) Adeguamenti in applicazione di nuove norme: Ai sensi dell'art. 10 – Modifiche e ampliamenti dei servizi – Adeguamento del canone del C.S.A., è previsto che il canone possa essere adeguato, a richiesta di una delle due parti, soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni:
" - Aumento o diminuzione oltre il 15% della popolazione residente, fruitrice del servizio di ritiro dei rifiuti solidi urbani, tenendo conto del numero di abitanti assunti come base all'inizio dell'appalto che risulta essere di 9.447unità, con rilevazione al 28/02/2002;
- Estensione dei servizi in aree non delimitate nella planimetria allegata, tali da richiedere l'immissione di mezzi e/o attrezzature e/o personale eccedenti le previsioni quantitative contenute nel progetto offerta per superfici stradali incrementali superiori a 10.000 mq;
- Ulteriori oneri, imprevedibili, derivanti dall'applicazione di nuove normative dello Stato e/o della Regione circa le modalità di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali assimilabili.
In questa ipotesi, le eventuali mutate esigenze per il funzionamento dei servizi, saranno concordate tra Amministrazione ed Appaltatore nelle modalità e nei costi, tenendo presente il rapporto esistente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto fra mezzi, personale e costo del servizi".

Dato atto che solo quest'ultima voce potrebbe dar luogo alla individuazione di eventuali crediti nei confronti della Società, per la cui quantificazione, non essendovi uniformità di vedute, sono tuttora in corso delle trattative, tenuto conto, peraltro, delle numerose contestazioni per disservizi di cui la Società si è resa responsabile nel corso dell'espletamento del contratto e per le quali sono previste delle penalità ;

Ravvisata quindi la necessità di costituirsi in giudizio per opporsi alle avverse pretese , facendo valere le ragioni e gli interessi dell'Ente, contestando, peraltro, l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi individuare nel Foro di Bari, sia quale luogo in cui ha sede la società convenuta, che quale territorio in cui è sorta e viene eseguita l'obbligazione;

Ritenuto pertanto di nominare un legale di fiducia dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di costituirsi nel giudizio instaurato dalla ditta Avvenire dinanzi al Tribunale di Milano, per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
2. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
3. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Anna Bruni con studio legale in Milano alla Via Fontana 14.

4. Di prenotare ai suddetti fini la somma presumibile di €. 4.000,00, sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni"., ;
5. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
6. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:
   - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
   - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
   - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
   - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
7. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
8. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 6 e 7.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO